

Quesito in ordine alla delegabilità delle funzioni presidenziali

(Risposta a quesito del 9 giugno 2004)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 giugno 2004:

« vista la nota n. 417 in data 13 maggio 2004 con cui il Presidente del Tribunale di Civitavecchia chiede di conoscere se in base alle vigenti disposizioni sia possibile o meno delegare le funzioni presidenziali ad un magistrato dell'ufficio e, in caso positivo, se il delegato possa, senza motivare, rifiutare la delega;

- considerato che il quesito proposto del Presidente del Tribunale di Civitavecchia trova risposta nella circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2004/2005, approvata dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 18 dicembre 2003;

- che, infatti, il paragrafo 32.7 della circolare in questione testualmente recita:

"Non è consentito il conferimento di compiti collaborativi a magistrati che non siano titolari di incarico semidirettivo, fatta eccezione degli incarichi aventi ad oggetto la raccolta di dati per indagini statistiche al fine del costante monitoraggio dell'attività dell'ufficio, ovvero lo studio di problemi e prassi giurisprudenziali dell'ufficio. È esclusa, nei Tribunali, l'ammissibilità della nomina di magistrati con funzioni di segretari".

delibera

di rispondere al quesito posto dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia come in parte motiva. »